



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37

Originale

del 25/02/2016

Cod. Ente: 11054

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AGES S.P.A. PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO, DELLE DINAMICHE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE E PER LE POLITICHE ASSUNZIONALI.

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 8

L'anno 2016 il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

		Presenti
ALPARONE MARCO	SINDACO	SI
BOGANI GIANLUCA	VICE-SINDACO	SI
TONELLO ANDREA	ASSESSORE	SI
DI MAIO GIOVANNI	ASSESSORE	SI
NAVA ARIANNA	ASSESSORE	SI
BOFFI ROBERTO CARLO	ASSESSORE	SI
RUDELLIN NADIA	ASSESSORE	SI
POLITO VALENTINA MARIA	ASSESSORE	SI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.

Il ALPARONE MARCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

* Aggiornamento 2/A chiuso il 17/01/2014

OGGETTO:	ATTO DI INDIRIZZO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AGES S.P.A. PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO, DELLE DINAMICHE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE E PER LE POLITICHE ASSUNZIONALI .
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Affari Generali

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2013, nr. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha riscritto la disciplina del contenimento delle spese di personale e delle politiche retributive per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. lgs. 30.3.2001, nr. 165 e s.m.i., mediante una modifica all'art. 18, comma 2bis del D.L. 25.6.2008, nr. 112 e s.m.i.;
- in seguito all'entrata in vigore della predetta normativa è stata ulteriormente prevista una modifica ad opera dell'art. 3, comma 5bis del D. L. 24.6.2014, nr. 90;
- alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni si applicano le medesime limitazioni poste in capo all'ente controllante, ad eccezione delle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, per le quali l'ente controllante deve fornire appositi indirizzi per l'applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno successivamente adottate con propri provvedimenti;
- A.GE.S. s.p.a. è una società interamente controllata dal comune di Paderno Dugnano e svolge, in regime di "in house providing", servizi pubblici locali fra i quali le farmacie comunali, la mensa scolastica e le aree di sosta a pagamento, in forza di specifici contratti di servizio;
- con proprio atto nr. 30 del 20.2.2014, si era proceduto a definire appositi indirizzi ad A.GE.S. s.p.a. che si intendono parzialmente superati per effetto delle sopravvenute normative;

RITENUTO di definire un nuovo atto di indirizzo al Consiglio di Amministrazione di A.GE.S. S.p.A., che sostituisca integralmente quello precedentemente emanato;

DATO ATTO CHE:

- nel formulare tale indirizzo, occorre anche valutare la differenza sostanziale che intercorre fra la gestione, prettamente istituzionale e amministrativa del comune, e quella tipicamente aziendale di una società che deve produrre servizi a forte rilevanza economica e pertanto deve poter godere di un ampio margine di operatività, soprattutto ove siano gestiti servizi tutelati dalla normativa stessa e rientranti nell'area dei servizi scolastici (mensa scolastica) e delle farmacie (gestione delle farmacie comunali);
- pertanto i vincoli e le limitazioni posti in capo al comune vanno declinati nel senso di garantire un obiettivo generale di contenimento delle predette spese, senza peraltro eccedere in specifici e rigidi vincoli al fine di non compromettere l'autonomia gestionale della società stessa;

PRESO ATTO degli indirizzi proposti dal sig. sindaco, e ritenuto di doverli approvare;

delibera

- 1) per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, approvare gli indirizzi da rivolgere al consiglio di amministrazione di A.GE.S. S.p.A. in relazione al contenimento del costo del lavoro, delle dinamiche retributive del personale e delle politiche assunzionali, meglio descritte nell'allegato "1" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di comunicare i predetti indirizzi al sig. Presidente del consiglio di amministrazione di A.GE.S. S.p.A. per la loro attuazione da effettuarsi mediante propri atti.

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- **di approvare la su indicata proposta,**
- **di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.**

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Comune Paderno Dugnano	LONGONI FRANCESCO
SETTORE AFFARI GENERALI	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LONGONI FRANCESCO
Responsabile del procedimento: LONGONI FRANCESCO - data proposta 19/02/2016	

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AGES S.P.A. PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO, DELLE DINAMICHE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE E PER LE POLITICHE ASSUNZIONALI.

REGOLARITA' TECNICA (conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 19/02/2016

IL DIRETTORE
LONGONI FRANCESCO

REGOLARITA' CONTABILE (controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 22/02/2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
DI RAGO VINCENZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 del 25/02/2016

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
ALPARONE MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 04/03/2016

I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 04/03/2016

Addì, 04/03/2016

Reg. pubbl. n. 412

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 25/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

A.G.E.S. S.P.A.. INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE, DELLE POLITICHE DI RECLUTAMENTO E DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE

PREMESSA

L'art. 18, comma 2 bis del D.L. 25.6.2008, nr. 112 e s.m.i., nella sua riscrittura avvenuta con la legge di stabilità per l'anno 2014, L. 147 del 27/12/2013,¹ prevede che le disposizioni limitative in materia di assunzioni e di contenimento retributivo applicato al comune si estendano anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In particolare la nuova normativa stabilisce che tali vincoli non si applichino direttamente alle società controllate dal comune che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche se tuttavia stabilisce che lo stesso debba definire le modalità di applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti dalla società.

Restano invece inalterati i vincoli alle effettive facoltà assunzionali delle predette società qualora il comune non rispetti il patto di stabilità interno, la riduzione progressiva delle spese del personale nelle modalità definite dall'art. 1, c. 557 e ss. Della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007)².

CONTENIMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE

In base alla propria precedente direttiva, emanata con atto della giunta comunale nr. 30 del 20.2.2014, è opportuno rivedere alcuni elementi della parte riferita al contenimento del costo del personale. Infatti, successivamente all'emanazione della predetta direttiva è intervenuto l'art. 3, comma 5bis del D.L. 24.6.2014, nr. 90 che ha rideterminato l'ambito di riferimento dell'art. 1, c. 557 della legge n. 296/2006 il quale, ancora oggi, costituisce il perimetro di riferimento per il contenimento della spesa del personale per il comune, ente che detiene il totale controllo su A.GE.S s.p.a. e, di conseguenza, costituisce altresì il riferimento cui attenersi per l'emanazione delle direttive, da parte del comune, alla propria controllata.

La modifica apportata dal legislatore, che ha indicato un periodo temporale ben preciso cui riferirsi, ha come obiettivo quello di fornire all'ente locale una maggiore certezza del parametro di riferimento su cui pianificare il proprio contenimento della spesa del personale. Appare pertanto opportuno che il medesimo criterio possa essere definito per A.GE.S. s.p.a..

Opportunamente il legislatore ha inteso attribuire alle società che, come A.GE.S. s.p.a., producono servizi pubblici locali a rilevanza economica, un'obbligazione di contenimento dei costi del personale non direttamente discendente dalla normativa sopra richiamata, applicabile invece all'ente controllante, bensì ha richiesto che vi fosse una sorta di "intermediazione" necessaria proprio da parte del controllante affinché si potessero valutare, caso per caso, gli elementi essenziali della natura del servizio svolto, le sue peculiarità e la dimensione aziendalistica tipica delle società, rispetto ai modelli tipizzati delle unità amministrative. La stessa Corte dei Conti – sez. Autonomie Locali – nella propria relazione 2015³, sottolinea questo importante principio affermando che *"E' stato, così introdotto, per tali soggetti, un principio di matrice prettamente 'aziendalistica', che non si basa su tetti di spesa, ma che impone ai predetti organismi di parametrare il livello dei costi del personale alla quantità dei servizi erogati"*.

In base all'art. 3, comma 5 del già evidenziato D.L. 24.6.2014, nr. 90 è previsto che le società come A.GE.S. s.p.a. provvedano al contenimento della propria spesa del personale mediante una riduzione progressiva della percentuale fra spese del personale e spese correnti.

¹ L. 27.12.2013, nr. 147

² Vedi art. 18, comma 2bis, quarto periodo del D.L. nr. 112/2008 e s.m.i. e delibera della Corte dei Conti – sez. reg. della Lombardia nr. 60 del 31.5.2012

³ Corte dei conti – sezione Autonomie Locali – "Gli organismi partecipati degli enti territoriali" – Relazione 2015

Tuttavia appare abbastanza chiaro come questa disposizione mal si concili proprio con quel modello "aziendalistico" cui faceva riferimento la stessa Corte dei Conti nella propria relazione; la contabilità economica utilizzata per il modello contabile societario non conosce né il parametro "spesa del personale" né quello della "spesa corrente", in quanto essi sono strettamente connessi alla contabilità finanziaria, bensì utilizza, quale elemento contabile, quello del "costo".

Appare quindi opportuno come la politica di contenimento che A.GE.S. spa deve porre in essere, in attuazione degli obblighi normativi cui è soggetta, debba essere mirata a garantire una progressiva riduzione percentuale del proprio "costo del lavoro" annuale, rispetto al medesimo valore determinato per il triennio 2011-2013. Nel garantire il vincolo posto dalla normativa e nella considerazione di soggetto economico che opera sul mercato appare più opportuno che il concetto di "spesa corrente" non sia riferibile al parametro "*B – costi della produzione*" del conto economico, bensì a quello "*A – valore della produzione*" che meglio si presta a valutare la dimensione del costo del personale sulla capacità produttiva dell'azienda.⁴

La percentuale di riferimento sarà determinata dal rapporto fra "costo del personale" (nelle componenti sotto specificate) e "Valore della produzione"⁵ di ciascun esercizio. A tale scopo la società dovrà riformulare il proprio valore del "costo del lavoro", con riferimento al valore medio riferito al triennio 2011-2013, come desumibile dai singoli bilanci annuali approvati. Il valore, così determinato, costituirà, **dall'anno 2016**, il riferimento su cui definire le proprie politiche di contenimento del costo del personale.

L'indice così definito consentirà ad A.GE.S. di poter adempiere ai propri obblighi senza ricorrere a rigide, aprioristiche e sterili misure di contenimento che potrebbero altrimenti impedire e/o penalizzare lo sviluppo e/o il consolidamento della produzione dei servizi della propria "gestione caratteristica". La presente direttiva mira invece ad offrire ad A.GE.S. spa gli strumenti per poter anche sviluppare la propria attività e agire sul mercato concorrenziale, senza ulteriori vincoli se non quelli di una attenzione accurata alle proprie capacità di bilancio e al controllo di una componente di costo particolarmente significativa, quale quella del lavoro impiegato nella produzione dei servizi.

Schema di obiettivo di contenimento generale del Costo del Lavoro (CL): $CLX < CLC$ ⁶

Nella determinazione delle voci di costo da considerare per la determinazione della spesa del personale la società avrà cura di considerare:

- tutti gli oneri diretti ed indiretti riferiti al personale dipendente (voce B9 del conto economico)
- tutti i restanti oneri non direttamente riferibili a rapporti di lavoro, ma che abbiano ad oggetto prestazioni lavorative e/o professionali equivalenti (voce B7 del conto economico, quali professionisti, somministrazione lavoro, contratti di lavoro autonomo per prestazioni occasionali e/o a progetto).

Ai fini della determinazione dell'obiettivo di contenimento, il maggior onere derivante dall'applicazione di un nuovo contratto collettivo nazionale, è neutralizzato del valore degli istituti contrattuali che prevedono aumenti non rimessi alla discrezionalità della società.

Le spese per incarichi di consulenza⁷ non potranno superare il valore, rispettivamente del 15% di quella eventualmente sostenuta dalla società nell'anno 2009 per le medesime finalità. Ove in tale annualità non siano state sostenute tali tipologie di spesa la suddetta percentuale andrà riferita al valore della medesima spesa media eventualmente sostenuta nel triennio 2011-2013. In mancanza anche di tale riferimento non potrà essere destinata, per questa tipologia di spesa, una quota superiore al 15% del valore complessivo iscritta a bilancio di ciascun esercizio alla voce di costo B7).

Il valore atteso dei possibili incarichi di consulenza, come pianificato ai fini dell'elaborazione del budget previsionale, e quello effettivamente riscontrato in sede di bilancio in ciascun esercizio, sono comunicati al comune – ufficio partecipate - per una valutazione preliminare, in tempi compatibili per consentire un

⁴ Vedi a tale proposito anche la scelta operata da Regione Emilia Romagna – delibera della Giunta regionale del 6.8.2015, nr. 1175. Tale scelta appare anche la più logica a garantire uno sviluppo coordinato ed efficiente dei servizi.

⁵ Valore della produzione: parte "A" del conto economico – punti da 1 a 5

⁶ Costo del Lavoro (CL):

CLX: Costo del Lavoro dell'esercizio di riferimento dove "X" sta per l'anno di riferimento

CLC: Costo del Lavoro Consolidato determinato dalla media dei CL rilevati dai bilanci riferiti agli esercizi 2011-2012 e 2013.

⁷ La Corte dei Conti, con delibera nr. 6 del 15.2.2005, ha fornito una indicazione degli incarichi di consulenza che possono rinvenirsi fra quelli di studio e soluzione di questioni inerenti all'attività del committente, pareri, valutazioni, consulenze legali e studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

eventuale confronto e per rispettare i termini statutari per l'approvazione dei documenti di bilancio aziendale.

Il contenimento delle spese del personale si attua anche mediante il contenimento delle politiche di reclutamento e retributive di cui ai paragrafi successivi.

POLITICHE DI RECLUTAMENTO

Nell'ambito del più generale principio di contenimento del costo del personale, assume rilievo anche ciò che attiene alle politiche di reclutamento. Come si accennava sopra è indubbio che una società che produce servizi pubblici locali ed opera su un mercato concorrenziale, come senz'altro lo è A.GE.S. spa, deve poter operare con minori vincoli possibili, soprattutto quando tali servizi rientrano fra quelli già tutelati dalla norma, quali le farmacie, i servizi scolastici e quelli alla persona. Per tale motivo, pur nel rispetto del vincolo di carattere generale indicato nel paragrafo precedente, si ritiene di garantire ad A.GE.S. spa una generale facoltà assunzionale entro i limiti seguenti:

- a) non potrà essere attivata alcuna assunzione qualora il comune non sia nelle condizioni normative di poter attivare una propria capacità in tale senso, ossia quando lo stesso non abbia rispettato il patto di stabilità interno; a tal fine sarà cura del comune comunicare tempestivamente alla società, eventuali condizioni ostative che si riverberino sulle facoltà assunzionali della stessa. Al fine di ovviare a possibili inconvenienti di carattere informativo Ages S.p.A. dovrà comunque, prima di avviare le procedure di assunzione, acquisire dal comune la liberatoria da possibili vincoli assunzionali.
- b) Parimenti non potrà essere attivata nessuna nuova assunzione, a qualsiasi titolo, ove non sia rispettato da A.GE.S. spa il rispetto della riduzione del costo del personale nelle modalità indicate al paragrafo precedente; in caso di un risultato d'esercizio negativo, A.GE.S. spa, prima di procedere a nuove assunzioni, a qualsiasi titolo, dovrà richiedere espressa autorizzazione al comune.
- c) in assenza delle predette condizioni ostative la società potrà procedere a nuove assunzioni a copertura dei posti resisi vacanti e non ritenuti eccedenti per effetto di processi organizzativi conseguenti al mutato quadro del mercato di riferimento o a efficientamento del proprio sistema produttivo, ovvero determinato da vincoli esterni connessi alle attività caratteristiche proprie.
- d) A.GE.S. spa dovrà effettuare una pianificazione triennale del proprio fabbisogno di reclutamento, in stretta connessione con il proprio piano industriale previsto in tale arco temporale e dovrà contenere tutte le indicazioni economiche di sostenibilità, anche oltre il triennio di riferimento, del vincolo di contenimento del costo del personale, indicato nel paragrafo precedente. Tale piano andrà aggiornato annualmente, contestualmente alla definizione del budget previsionale. Il piano triennale - annualmente aggiornato - e corredato di ogni informazione economico-finanziaria ed organizzativa in ordine ai fabbisogni mappati, è comunicato al comune prima della sua adozione da parte del consiglio di amministrazione che non potrà procedere all'approvazione prima del termine di giorni 30 dalla data di trasmissione al comune. In caso di evidente contrasto con le presenti direttive il comune procederà a segnalare gli ambiti di rivalutazione necessari ai fini di ricondurre i fabbisogni assunzionali entro i limiti delle proprie direttive.
- e) in presenza di affidamento di nuovi servizi da gestire (affidati mediante appositi contratti di servizi da parte del comune), ovvero in caso di significativi ampliamenti nella gestione di quelli già gestiti dalla società, il consiglio di amministrazione effettuerà una rivalutazione dei fabbisogni di personale ai fini di verificare le necessità di nuovi reclutamenti. Gli aggiornamenti del piano di reclutamento dovranno essere definiti secondo quanto precisato nel punto precedente.
- f) le assunzioni con tipologie di "contratto flessibile" avvengono esclusivamente per ragioni sostitutive o produttive, nel rispetto delle misure generali di contenimento del costo del personale, privilegiando, ove disponibili, le graduatorie di selezioni pubbliche vigenti all'interno della società, al fine di ridurre il ricorso al "lavoro temporaneo" che ha costi più elevati rispetto all'attivazione di una ordinaria assunzione con contratto a termine.

Qualora, in virtù dei limiti interni definiti dalla società, il valore della produzione ovvero le condizioni economiche dell'azienda impongano di dichiarare eccedenze di personale, la stessa informerà tempestivamente il comune e utilizzerà tutti gli strumenti previsti dalla vigente disciplina normativa.⁸

Preventivamente all'esperimento delle procedure per l'attivazione di nuove assunzioni la società dovrà preferire, in luogo del reclutamento esterno ed ovviamente in presenza di profili professionali

⁸ Vedasi in particolare l'art. 1, commi 563 e ss. della L. 27.12.2013, nr. 147

corrispondenti, i processi di mobilità con altre società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.3.2011, nr. 165 e s.m.i.

Al fine di ridurre i costi diretti ed amministrativi connessi all'espletamento di nuove selezioni A.G.E.S. spa valuti l'opportunità di ampliare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi sino ad un massimo di cinque anni, apportando le necessarie misure al proprio regolamento.

CONTENIMENTO POLITICHE RETRIBUTIVE

Nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, la società dovrà porre in essere misure per la definizione della contrattazione integrativa aziendale affinché la stessa rispetti le seguenti condizioni:

- a) laddove sia lasciata facoltà di definizione delle risorse al secondo livello, la società non stipulerà accordi che prevedano un aumento complessivo delle risorse destinabili alla contrattazione superiori a quelle già destinate mediamente nel triennio 2011-2013 (oppure nell'anno 2013), fatta eccezione per la definizione dei premi di produttività, allorquando le risorse ad essi destinate sia correlate all'andamento della redditività aziendale;
- b) le risorse destinabili complessivamente alla cosiddetta "retribuzione accessoria" o in altro modo denominata nell'ambito della contrattazione collettiva applicata nella società non devono essere superiori a quelle destinate nell'anno 2015, fatta eccezione per quelle finalizzate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, allorchè le stesse si rendano necessarie per non compromettere il regolare funzionamento del servizio farmacia e del servizio mensa scolastica in relazione alle disposizioni di legge e/o contrattuali a cui gli stessi soggiacciono.

Lo schema di contratto integrativo, prima della stipulazione, deve essere trasmesso al comune con una relazione economico-finanziaria che ne illustri le finalità, i costi diretti e indiretti, annuali e pluriennali discendenti dal contratto, le informazioni utili a verificare le condizioni di cui sopra e il rispetto dell'obiettivo di contenimento del costo del personale, così come indicato nel paragrafo "CONTENIMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE".

Il comune valuterà i documenti che perverranno da parte della società a mezzo dei propri competenti servizi per materia, sotto il coordinamento del servizio partecipate. I risultati delle attività di approfondimento e verifica saranno portati a conoscenza della giunta comunale per l'assunzione degli atti di competenza.

Paderno Dugnano, 19.2.2016